

Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi dell'Aquila

Indice

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento e definizioni
- Articolo 2 – Attività libere
- Articolo 3 – Attività compatibili e soggette ad autorizzazione
- Articolo 4 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 5 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 6 – Diniego e domanda di riesame
- Articolo 7 – Attività incompatibili
- Articolo 8 – Vigilanza e sanzioni
- Articolo 9 – Norme transitorie e finali

Articolo 1 – Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dall'articolo 6 della Legge 240/2010, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai professori e ricercatori a tempo pieno dell'Università dell'Aquila, di seguito Università, nonché le attività compatibili e non compatibili dei professori e ricercatori a tempo definito.
2. Per professori e ricercatori si intendono:
 - a) professori universitari di ruolo di prima fascia e di seconda fascia a tempo pieno;
 - b) professori straordinari a tempo determinato a tempo pieno;
 - c) ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno;
 - d) ricercatori a tempo pieno con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 2 – Attività libere

1. I professori e i ricercatori possono svolgere liberamente, le seguenti attività, con o senza retribuzione come disposto dall'articolo 6, comma 10, della Legge 240/2010:
 - a) le attività di valutazione e di referaggio in ambito scientifico;
 - b) l'attività didattica presso enti pubblici e privati avente carattere occasionale nei limiti di 60 ore complessive per anno solare e per non più di 30 ore complessive per anno solare nei confronti dello stesso committente. Il superamento del predetto limite generale o specifico rende necessario per lo svolgimento dell'attività il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3. Non

necessitano di autorizzazione e non concorrono al monte ore di cui al periodo che precede gli incarichi di insegnamento conferiti in forza di convenzioni stipulate dall'Università;

- c) l'attività di collaborazione scientifica e di consulenza a condizione che abbia carattere occasionale e l'oggetto consista nella ricerca della soluzione ad una questione o ad un problema determinato. Si intende per consulenza la prestazione d'opera intellettuale, strettamente personale, resa in qualità di esperto della materia, in totale autonomia rispetto al committente che di norma si conclude con il rilascio di un parere, di una relazione o di uno studio;
 - d) l'attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale ivi compresi interventi in qualità di relatore a convegni, seminari, conferenze;
 - e) le attività pubblicitiche ed editoriali quali collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili.
 - f) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, purché non si sostanzino nello svolgimento dell'industria e del commercio;
 - g) gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, salvo che non comportino impegno rilevante con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative o che non consentano il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
 - h) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - i) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - l) l'attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, le quali non sono soggette e non concorrono ai limiti di cui all'art. 2, c.1 lett.b;
 - m) le perizie o consulenze tecniche di ufficio richieste o affidate dall'autorità giudiziaria;
 - n) la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
 - o) la partecipazione a commissioni di esame di Stato o commissioni in cui è prevista dalla legge la presenza di un professore o ricercatore e sia stata interpellata l'Università;
 - p) la partecipazione a concorsi di idee e progettazione. Nel caso in cui l'ente banditore richieda un'espressa autorizzazione, al docente verrà rilasciata, a cura dell'amministrazione, la sua richiesta debitamente protocollata. In caso di vincita il docente è tenuto a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico che verrà rilasciata secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento.
2. Al fine di verificare eventuali situazioni di conflitto di interessi e che siano rispettati i limiti stabiliti dal presente Regolamento, le attività di cui al comma 1, lett. b, c, m, n sono comunicate dagli interessati al Direttore di Dipartimento di afferenza e al competente ufficio di Ateneo in modalità telematica.

Articolo 3 – Attività compatibili e soggette ad autorizzazione

1. Lo svolgimento da parte dei professori e dei ricercatori a tempo pieno di attività extra-istituzionali retribuita diversa da quelle specificamente contemplate negli articoli 2 e 7 deve essere preventivamente autorizzato dall'Università.
2. In particolare i professori e i ricercatori possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore dell'Università, attività didattiche e di ricerca, al di fuori dei casi dell'art. 2, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro. Le suddette attività sono autorizzate purché non arrechino pregiudizio allo svolgimento dei compiti istituzionali didattici, scientifici e gestionali affidati dall'Università, né determinino alcun conflitto di interesse, di diritto o di fatto, con l'Università, anche ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 165/2001.
3. I docenti possono costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, e dell'articolo 6, comma 9 della Legge 240/2010, anche assumendo in tale ambito cariche sociali o svolgendo attività retribuite, come disciplinato nell'apposito regolamento dell'ateneo. Il docente è tenuto a comunicare annualmente ogni emolumento percepito per l'attività prestata.
4. Possono essere autorizzate, in particolare:
 - a) la partecipazione agli organi amministrativi e di controllo delle persone giuridiche costituite o partecipate dall'Università, purché conseguente a nomina da parte dei competenti organi dell'Università;
 - b) le attività svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione pubblica al di fuori dei casi dell'art. 2;
 - c) la partecipazione a organi di gestione e l'assunzione di cariche sociali in società, fondazioni o enti, pubblici e privati, purché l'attività della società, della fondazione e dell'ente sia compatibile con le finalità e la vocazione scientifica dell'Università e l'incarico non abbia compiti operativi tale da configurare l'esercizio di commercio ed industria.
 - d) la partecipazione a commissioni di concorso o di esame, non rientrante nei compiti e doveri d'ufficio del professore o ricercatore;
 - e) le perizie affidate da soggetti privati;
 - f) gli incarichi di arbitro o componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali;
 - g) l'attività di consulenza che, pur non presentando i caratteri di cui alla lett. c), c. 1, art. 2, sia definita relativamente all'ambito di esercizio, alle modalità di erogazione ed alla durata. In relazione alla durata ed all'entità dell'impegno professionale è onere del docente al momento della richiesta di autorizzazione chiarire la portata e dimostrarne la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.
5. Nei casi in cui la designazione sia operata o l'incarico sia attribuito dall'Università, il relativo atto di designazione ha anche valenza autorizzatoria.

6. I professori e ricercatori, anche a tempo definito, possono svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Articolo 4 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi di cui al precedente art. 3, la relativa valutazione viene effettuata nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge in materia e del codice etico dell'Università nonché dei sotto indicati criteri:
 - a) compatibilità dell'impegno richiesto dall'incarico con il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, sia didattici che scientifici, e con l'assolvimento dei doveri accademici del docente, considerate le eventuali richieste già autorizzate nel corso dell'anno;
 - b) compatibilità dell'incarico con le finalità istituzionali e l'immagine dell'Università;
 - c) assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'Università e le relative attività didattico-scientifiche, in modo tale da non determinare situazioni che possano ledere il principio di concorrenzialità tra atenei ovvero si possano tradurre in uno svantaggio economico per l'Università.
2. E' ostativo al rilascio dell'autorizzazione il mancato adempimento degli obblighi istituzionali da parte del docente come risultante dal consuntivo dell'attività dell'anno precedente a quello della richiesta. Il mancato adempimento degli obblighi istituzionali da parte del docente nel corso di efficacia dell'autorizzazione è causa di revoca della stessa.
3. Non possono comunque essere autorizzati incarichi che determinino costi e oneri per l'Ateneo ovvero l'impegno di sue risorse, umane e strumentali, senza che sia definito un adeguato corrispettivo.

Articolo 5 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione - richiesta dal soggetto che intende conferire l'incarico ovvero dal docente che intende assumere l'incarico, nel rispetto delle competenze stabilite dal presente articolo.
2. Competente al rilascio dell'autorizzazione - il Rettore dell'Università, che vi provvede con proprio atto. Sulle richieste avanzate dal Rettore e dal Prorettore Vicario si pronuncia il Senato Accademico.
3. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Rettore, - presentata agli uffici del Dipartimento di afferenza che cura l'istruttoria del procedimento al fine del rilascio del parere del Direttore.
4. La richiesta dovrà contenere:
 - a) il nome del docente al quale viene proposto l'incarico;
 - b) il soggetto committente (ragione sociale, sede legale, partita IVA e codice fiscale);
 - c) l'oggetto e modalità dell'incarico (luoghi, durata e periodo di svolgimento, impegno effettivamente richiesto);

- d) l'ammontare dell'eventuale compenso previsto o presunto per l'intera attività, e se si tratta di incarico superiore all'anno, per ogni anno di prestazione;
- e) la dichiarazione che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali anche tenuto conto degli incarichi precedentemente autorizzati e ancora in essere;
- f) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità che l'incarico in questione non è in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso l'Università.

Alla richiesta è possibilmente allegata copia dell'atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell'incarico.

5. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta con l'accoglimento o il rigetto dell'istanza mediante provvedimento del Rettore sulla base del parere trasmesso dal Direttore del Dipartimento di afferenza.

Il provvedimento è sempre motivato in caso di diniego. Qualora l'amministrazione, ravvisando lacune o incongruità nella richiesta, chieda chiarimenti al richiedente, il termine è sospeso dal momento della richiesta di chiarimenti e ricomincia a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti sono stati forniti.

Le comunicazioni tra uffici e nei confronti del richiedente avvengono in via telematica.

6. Qualora il docente presti temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche diverse dall'Università, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere per l'amministrazione di appartenenza è di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa.
7. Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico già autorizzato, venga a modificarsi l'originaria situazione dichiarata, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Qualora la modifica investa l'oggetto e/o la durata dell'autorizzazione originaria, è necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Il richiedente è tenuto altresì a segnalare i casi in cui non sia svolta, per qualsiasi motivo, la prestazione già autorizzata.
8. L'autorizzazione del Rettore dell'Università riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti l'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto il profilo fiscale o previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme di legge, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del docente.

Articolo 6 – Diniego e domanda di riesame

1. In caso di diniego dell'autorizzazione, il docente interessato può presentare motivata domanda di riesame.
2. La domanda di riesame è presentata, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del diniego, al Rettore dell'Università che comunicherà la propria decisione entro 30 giorni, sentito il parere del Senato Accademico.

Articolo 7 – Attività incompatibili

1. La posizione di professore e ricercatore, sia in regime di tempo pieno, sia di tempo definito, è incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;
 - b) l'esercizio del commercio e dell'industria;
 - c) lo svolgimento di qualunque attività per incarico o a favore di società o enti che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione degli esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi, di tutorato;
 - d) lo svolgimento di attività e incarichi in concorrenza o in conflitto di interessi con le funzioni svolte presso l'Università o che possano arrecare pregiudizio all'Università o alle attività didattiche, di ricerca o gestionali.

In particolare, è incompatibile l'attività svolta da professori e ricercatori universitari a tempo pieno in regime di partita IVA, salvo che l'interessato dimostri la compatibilità di tali attività con il regime di tempo pieno, con particolare riguardo al carattere di occasionalità dell'attività svolta. A tal fine i professori e i ricercatori titolari di partita IVA dovranno presentare, con cadenza trimestrale, un'apposita dichiarazione contenente l'indicazione delle attività svolte in regime di IVA.

2. La posizione di professore e ricercatore in regime di tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di attività libero-professionale, eccetto i casi previsti dalla legge o se resa in favore dell'Università medesima, e di consulenze esterne laddove, per il carattere abituale, continuativo e sistematico, siano assimilabili ad attività libero-professionale.

I professori e ricercatori in regime di tempo definito possono svolgere attività libero-professionale resa in favore di terzi o di lavoro autonomo, anche continuativo, fermo restando il divieto di assumere incarichi in conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Università.

Articolo 8 – Vigilanza e sanzioni

1. In materia di vigilanza e di sanzioni trova applicazione la disciplina legislativa e regolamentare d'Ateneo vigente.

Articolo 9 – Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Sono abrogate tutte le previsioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento, anche in materia di procedimenti di autorizzazione degli incarichi esterni altrimenti disciplinati.